Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 18 giugno 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1971, n. **366.**

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1970 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente nella misura massima di lire 3.500 milioni e di lire 400 milioni.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare — nell'anno 1970 — il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio

1967, n. 621, modificato dalla legge 2 maggio 1969, n. 250, concernente la corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali, nella misura massima di lire 300 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, a copertura delle maggiori spese derivanti dalla stessa legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 19 maggio 1971, n. **367**.

Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a' sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 o dal 5,50 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile 1971.

Art. 2.

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche applicheranno nella misura massima dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 o del 5,50 per cento nonchè su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta ai medesimi tassi del 5 o del 5,50 per cento. Il diritto di contingenza da applicarsi dalla sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, è stabilito nella misura dello 0,25 per cento annuo.

Il diritto di contingenza verrà corrisposto dai mutuatari per la residua durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 30 giugno 1971, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà pertanto essere revocato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Il diritto di contingenza verrà applicato nelle stesse misure e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 od al 5,50 per cento.

Art. 3.

Gli enti pubblici mutuatari o garanti dei mutui apporteranno le apposite variazioni nei bilanci di previsione in relazione al diritto di contingenza istituito con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 22 maggio 1971, n. **368**.

Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di vice procuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.

Art. 2.

I magistrati con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della com-

missione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

Il magistrato che abbia conseguito valutazione favorevole viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe.

Ai fini dell'anzianità di cui ai commi precedenti è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti.

I magistrati di pari anzianità verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma.

Per i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Art. 3.

I magistrati nominati a norma del precedente articolo procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare che, per difetto di vacanze, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle predette funzioni, continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore.

Art. 4.

I procuratori militari della Repubblica o consiglieri relatori aggiunti del tribunale supremo militare che siano stati dichiarati idonei alle funzioni della qualifica superiore ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, qualora non abbiano ottenuto la nomina a tale qualifica per difetto di vacanza, sono nominati in soprannumero con decorrenza dal compimento del numero degli anni di servizio prescritto per il passaggio alla qualifica superiore dei magistrati di corte d'appello.

Ai fini dell'anzianità prevista dal precedente comma è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti, qualora la valutazione di tale servizio non abbia avuto luogo per la nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

Si osservano le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 5.

I magistrati nominati a norma del precedente articolo sostituti procuratori generali militari o consiglieri relatori del tribunale supremo militare continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella loro qualifica.

Art. 6.

Per i magistrati che hanno maturato l'anzianità prevista nel terzo comma dell'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli effetti giuridici della nomina alla qualifica superiore non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1968.

Ai magistrati che hanno maturato la suddetta anzianità entro la data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno già conseguito la nomina a procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare, è attribuita, se più favorevole, ai soli effetti giuridici, l'anzianità 30 giugno 1968.

Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel capitolo n. 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

Sono abrogati, nella parte che si riferisce ai magistrati, gli articoli 14, secondo comma, 15, 16 e 17 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e l'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 943.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Qualifica	Numero dei posti in organico
Procuratore generale militare della Repubblica	1
Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del tribunale supremo militare	5
Procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare	79
Viceprocuratore militare della Repubblica o giudice relatore	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 1ª classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 2ª classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 3ª classe	
Totale . . .	85

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. 369.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente denominato « Ente autonomo Fiera di Rimini », con sede in Rimini.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente denominato « Ente autonomo Fiera di Rimini », con sede in Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 91. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. 370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Addolorata Madre della Chiesa, nel comune di Siracusa.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 21 giugno 1967, integrato con dichiarazioni del 26 settembre 1967, 16 agosto 1968 e 22 novembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. Addolorata Madre della Chiesa, in contrada Bosco Minniti del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 89. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. 371.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo apostolo, nel comune di Gandino.

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 10 luglio 1969, integrato con dichiarazione del 26 gennaio 1970 e con prospetto senza data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo apostolo, in località Cirano del comune di Gandino (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 90. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 372.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Limbiate.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 luglio 1969, integrato con dichiarazione 12 novembre 1969 e altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Limbiate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 373.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Nascente, nel comune di Inveruno.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 30 ottobre 1969, integrato con dichiarazione del 24 febbraio e decreto del 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Nascente, in località Furato del comune di Inveruno (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 93. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente suddetto;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1960, n. 1146, concernente modificazioni allo statuto citato;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la lettera del 28 gennaio 1971, n. 2/2, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha comunicato l'avvenuta sostituzione, in seno al proprio consiglio di amministrazione del gr. uff. Sergio Casaltoli, dimissionario, con il dottor Sabatino Madiai, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Sabatino Madiai è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del gr. uff. Sergio Casaltoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 158

(5468)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971.

Cessazione di appartenenza di un agente di cambio dal ruolo della borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 258, con il quale il sig. Angelo Nicolini venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto l'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, che dispone la cessazione di appartenenza nel ruolo di una borsa valori, al compimento del 70° anno di età, degli agenti di cambio immessi nel ruolo stesso dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 515;

Considerato che il sig. Angelo Nicolini, nato il 26 maggio 1901, compirà il 70° anno di età alla data del 26 maggio 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Angelo Nicolini, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, cessa di appartenere al ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano, con effetto dal 26 maggio 1971.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1971
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 69

(5469)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto che, non essendo ancora costituita la Regione erano stati chiamati a far parte di detto comitato il prof. Matteo Fantasia e il prof. Giuseppe Palmitessa, rispettivamente presidente e assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Bari;

Vista la nota n. 15769 del 30 gennaio 1971 del medico provinciale di Bari, con la quale si comunica che l'avvocato Gennaro Trisorio Liuzzi e il prof. Giuseppe Conte sono stati nominati rispettivamente presidente e assessore alla sanità della giunta regionale pugliese;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla sostituzione, in seno al comitato in parola, del presidente e dell'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Bari con il presidente e l'assessore alla sanità della giunta regionale pugliese;

Decreta:

L'avv. Gennaro Trisorio Liuzzi, presidente della giunta regionale della Puglia, è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia in sostituzione del presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, prof. Matteo Fantasia.

Il prof. Giuseppe Conte, assessore alla sanità della giunta regionale della Puglia, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia in sostituzione dell'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Bari, prof. Giuseppe Palmitessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 44

(5507)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Nomina di due membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24747 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Giuseppe Rubegni, ispettore generale del genio civile ed il dott. ing. Benedetto Saitta, ingegnere capo dell'U.T.E., sono nominati membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso

di assenza o di impedimento i membri effettivi, rispettivamente nelle persone del dott. ing. Icaro Giudici, ingegnere capo del genio civile e del dott. ing. Mauro Carretta, ingegnere capo dell'U.T.E.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 196

(5474)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Nomina del presidente e di membri supplenti della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24752 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Antonio Bartoli, presidente di sezione della corte di appello, il dott. ing. Sebastiano Migneco, ingegnere capo del genio civile, il dott. ing. Bartolomeo Bonifacino, ingegnere capo dell'U.T.E., il dott. ing. Giovan Giuseppe Nicotera, ispettore generale ed il dott. ing. Michele Giannone, libero professionista, sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

Le relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1971
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 84

(5471)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Abilitazione dell'ufficio di sanità marittima del porto di Ortona al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'ufficio di sanità marittima del porto di Ortona venga abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima del porto di Ortona è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

L'ufficio del medico provinciale di Chieti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(5470)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 5, lettera *a*) della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta l'impiego nella preparazione di alimenti di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che dà la facoltà al Ministro per la sanità di consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardanti la disciplina degli additivi chimici per alimenti;

Considerata la necessità di disciplinare organicamente l'impiego negli alimenti degli amidi modificati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto vengono stabilite le norme che disciplinano gli amidi modificati destinati all'alimentazione umana. Del decreto stesso fa parte integrante l'elenco allegato.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) *Amidi alimentari nativi*: gli amidi e le fecole anche quando abbiano subito un trattamento di purificazione o sterilizzazione, con esclusione dei trattamenti irradianti.

Corrispondono a polimeri costituiti quasi esclusivamente da gruppi alfa-D-glucosio, presenti sotto forma di granuli microscopici negli organi di alcune piante;

b) *Amidi alimentari modificati*: gli amidi che hanno subito la modifica di una o più delle proprietà originali mediante procedimenti fisici, enzimatici, chimici oppure a mezzo di una combinazione di tali procedimenti.

Art. 3.

Le modifiche ottenute mediante procedimenti di cui alla lettera b) dell'art. 2 sono così definite:

1) *Modifiche mediante procedimenti fisici*: le trasformazioni subite dall'amido alimentare allo stato secco o umido a mezzo di calore o azione meccanica, ivi compreso il frazionamento.

2) *Modifiche mediante procedimenti enzimatici*: le trasformazioni subite dall'amido alimentare, allo stato secco o umido, in presenza di piccole quantità di enzimi che danno prodotti solubili in acqua e/o parzialmente idrolizzati.

3) *Modifiche mediante mezzi chimici*: le trasformazioni subite dall'amido alimentare, anche modificato, allo stato secco o umido, in presenza di composti chimici.

Art. 4.

Gli amidi alimentari modificati mediante procedimenti fisici ed enzimatici, nonchè quelli modificati mediante mezzi chimici riportati nella parte I dell'allegato sono assimilati per quanto concerne l'utilizzazione per usi alimentari agli amidi nativi.

Gli amidi modificati mediante mezzi chimici, riportati nella parte II dell'allegato, sono assimilati, ai fini della utilizzazione negli alimenti, agli additivi chimici e soggetti, salvo per quanto previsto nel presente decreto, alla disciplina vigente per gli stessi.

Art. 5.

Gli amidi alimentari modificati e gli alimenti che li contengono debbono recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sull'apposito cartello che reca la denominazione degli alimenti, unitamente alle altre indicazioni prescritte, la denominazione degli amidi modificati presenti, elencati in ordine decrescente di quantità, oppure la dizione « Amido n. . . . . » seguito dal numero distintivo con il quale ciascun amido modificato è indicato nell'elenco allegato.

Gli amidi modificati di cui alla parte II dell'allegato devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine e portare anche l'indicazione « Per alimenti: uso limitato ».

Art. 6.

Gli amidi alimentari modificati devono corrispondere ai criteri specifici di purezza, per ciascuno di essi indicati nell'allegato, nonchè ai seguenti requisiti generali di purezza:

1) Non devono contenere più di:

1 ppm di arsenico
2 ppm di piombo
5 ppm di rame
5 ppm di zinco

devono inoltre essere esenti da altre materie tossiche, da insetti, parti di insetti o altri corpi di natura o di origine animale e da muffe.

2) Residuo massimo tollerabile di SO_2:

50 ppm per gli amidi modificati provenienti da amido di mais; per gli amidi modificati provenienti da altri tipi di amidi: 50 ppm fino al 31 dicembre 1974.

3) contenuto massimo di prodotti azotati: 0,1 % espresso in azoto totale - Nitriti, non più di 5 ppm.

4) Grassi e lipoidi: non più di 0,15 %.

5) Umidità massima: è consentita la stessa umidità prevista per i rispettivi amidi nativi di provenienza, e cioè:

fecole 20 %;
amidi di cereali 14 %.

6) Tenore massimo in ceneri: al tenore tollerato per gli amidi nativi che viene fissato in 0,5 % per tutti gli amidi alimentari ed nell'11 % per l'amido di riso, deve sommarsi il residuo in ceneri da attribuire ai reattivi inorganici con i quali detti amidi sono stati trattati. La quantità delle ceneri di provenienza da tali reattivi inorganici sono fissate per le singole voci nell'allegato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Numero d'ordine	Denominazione	Tecnica di produzione e limitazioni	Caratteristiche e criteri specifici di purezza	Casi e dosi massime d'impiego
		PARTE I		
1	Amilosio ed Amilopectina	Sostanze ottenute per frazionamento dell'amido		Stessi usi degli amidi nativi
2	Destrine bianche o gialle. Amido torrefatto o destrinizzato	Trattamento termico, effettuato essenzialmente a secco, in presenza di acido cloridrico, 0,15 % massimo acido fosforico, 0,17 % massimo (calcolati come acido anidro sulla materia secca posta in lavorazione)	pH finale da 2,5 a 7 (in soluzione al 10 %)	Id.
3	Amido modificato mediante trattamento acido in mezzo acquoso. Amido fluido (solubile) tipo salda	Trattamento alla temperatura massima di 60° C con acido cloridrico: 7 % massimo acido solforico: 2 % massimo acido ortofosforico: 7% massimo	pH finale da 4,8 a 7	Id.
4	Amido trattato in mezzo alcalino	Trattamento con idrossido di sodio o di potassio: 1 % massimo calcolato sulla materia secca posta in lavorazione	pH finale da 4,8 a 7,5	Id.
5	Amido imbianchito	Trattamento con permanganato di potassio: 0,2 % massimo	Manganese residuo: 50 ppm massimo	Id.
6	Amido ossidato. Amido fluido (solubile) tipo salda	Ossidazione alla temperatura massima di 60° C mediante cloro attivo, calcolato come ipoclorito di sodio sulla materia secca posta in lavorazione	Residuo massimo di cloruro sodico: 0,50 % Gruppi carbossilici 1,1 % massimo	Id.
7	Fosfato di amido	Esterificazione ottenuta mediante ortofosfato di sodio o di potassio e/o tripolifosfato di sodio o di potassio	Fosforo di sostituzione: 0,4 % massimo per l'amido di cereali 0,5 % per la fecola di patate	Id.
		PARTE II		
11	Fosfato di diamido	Reticolazione mediante esterificazione a mezzo di trimetafosfato di sodio	Fosforo di sostituzione 0,04 % massimo per i prodotti derivanti dall'amido di cereali - 0,14 % massimo per i prodotti derivanti dalla fecola di patate	Creme per pasticceria, budini, pasticceria a lunga conservazione, pastigliaggi, salse emulsionate e maionese, polveri di uova liofilizzate, polveri di succhi di frutta liofilizzati, polveri di verdure liofilizzate; supporti di lieviti chimici, 2 %.
12	Fosfato di diamido fosfatato	Combinazione dei prodotti previsti ai numeri 7 e 11	Fosforo di sostituzione 0,4 % massimo per i prodotti derivanti dall'amido di cereali - 0,5 % massimo per i prodotti derivanti dalla fecola di patate	
13	Amido acetilato	Esterificazione mediante anidride acetica: 8 % massimo	Gruppi acetilici: 2,5 % massimo	
14	Amido acetilato a reticolazione adipica	Esterificazione combinata a mezzo di: anidride adipica 0,12 % massimo anidride acetica 8 % massimo	Gruppi acetilici: 2,5 % massimo	
15	Amido idrossipropilico	Eterificazione mediante ossido di propilene: 10 % massimo	Gruppi idrossipropilici: 7 % massimo - Cloridrina propilenica 5 ppm massimo	
16	Amido idrossipropilico a reticolazione glicerica	Eterificazione mediante ossido di propilene: 10 % massimo, combinata ad una reticolazione mediante eterificazione con epicloridrina: 0,1% massimo	Gruppi idrossipropilici: 7 % max; Epicloridrina e monocloridrina della glicerina 5 ppm massimo; Cloridrina propilenica: 5 ppm massimo	
17	Amido acetilato	Esterificazione mediante acetato di vinile: 7,5 % massimo	Gruppi acetilici: 2,5 massimo	

(5446)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1950 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila;

Vista la nota n. 5238 in data 17 febbraio 1971 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila ha comunicato che la locale unione sindacale C.I.S.L. ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del sig. Renato Gorgoni, il sig. Aduino Bruni;

Decreta:

Il signor Aduino Bruni è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila, in sostituzione del signor Renato Gorgoni.

Roma, addì 11 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5719)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del vigente statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale della sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente del detto istituto, in rappresentanza del Tesoro, per il prossimo triennio;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Greco e il dott. Mario Paolillo sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente, della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5450)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione « Produttori ortofrutticoli del medio Adige », con sede in Castelbaldo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 10 settembre 1970 con la quale l'associazione « Produttori ortofrutticoli del medio Adige », con sede in Castelbaldo (Padova), via Paiette n. 7, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova con foglio n. 16934 del 16 settembre 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'associazione « Produttori ortofrutticoli del medio Adige », con sede in Castelbaldo (Padova), via Paiette n. 7, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro: NATALI

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente, presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le suddette condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1963, presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano:

condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

condizioni generali di polizza per l'assicurazione complementare del rischio di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 3 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(5543)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

Approvazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione « frontiera » e per il rilascio della « carta verde », presentate dall'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s.r.l., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1971 con il quale l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s. r. l., con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e nel contempo sono state approvate le condizioni generali di polizza presentate dallo stesso ente, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, per la speciale assicurazione « frontiera »;

Vista la relazione tecnica e gli altri documenti con i quali il predetto ufficio ha corredato la sua richiesta di approvazione, sempre per conto delle imprese aderenti, delle tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera », e per il rilascio ai posti di frontiera del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde » per periodi di breve durata (da 8 a 30 giorni) agli utenti di veicoli a motore immatricolati in Italia diretti verso Stati esteri;

Considerato che tali tariffe dei premi a seguito della istruttoria effettuata, risultano rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » e il rilascio ai posti di frontiera del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde » per periodi di breve durata (da 8 a 30 giorni) agli utenti di veicoli a motore immatricolati in Italia, diretti verso Stati esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

(5738)

DECRETO PREFETTIZIO 27 maggio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 2346 del 21 settembre 1970 con il quale, tra gli altri, il dott. Giovanni Menzani veniva nominato componente del consiglio provinciale di sanità per il triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in qualità di presidente di amministrazione ospedaliera;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Menzani, deceduto;

Viste le designazioni del locale medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Bruno Villa, commissario dell'ente ospedaliero di Piacenza, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in sostituzione del dott. Giovanni Menzani, deceduto.

Piacenza, addì 27 maggio 1971

Il prefetto: NICASTRO

(5634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Teresa Rossi in Pasquinelli, vice console onorario di Costa Rica a Firenze.

(5525)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Approvazione del piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Abbadia S. Salvatore.

Con decreto provveditoriale n. 27586 in data 9 giugno 1971, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Abbadia S. Salvatore (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5825)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5819)

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica e della cattedra di istituzioni di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, sono vacanti la seconda cattedra di analisi matematica e la cattedra di istituzioni di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5820)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Brunella Barbaro, nata a Napoli il 10 aprile 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Napoli il 27 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5477)

La dott.ssa Anna Atzeni, nata a Ballao (Cagliari) il 1° gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Cagliari il 27 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5478)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Caterisana», con sede in S. Caterina Jonio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1971, il dott. Raffaele Fristocchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Caterisana», con sede in S. Caterina Jonio (Catanzaro), in sostituzione del dott Salvatore Procopio, che ha rinunciato all'incarico.

(5515)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro «A.C.L.I. San Giuseppe», con sede in Mesoraca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1971, il dott. Enzo Crugliano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro «A.C.L.I. San Giuseppe», con sede in Mesoraca (Catanzaro), in sostituzione del dott. Tommaso Bisceglie che non ha accettato l'incarico.

(5520)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) «Mornesina di consumo», con sede in Mornese (Alessandria), costituita per rogito Soldi in data 12 luglio 1947, n. 13287;

2) edil. «Giuseppina Saragat», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Chiapuzzo in data 26 ottobre 1964, rep. 226;

3) edil. «Serena», con sede in Tortona (Alessandria) costituita per rogito Giambelluca in data 14 marzo 1963, repertorio 18672;

4) edil. «San Luigi», con sede in Arona (Novara), costituita per rogito Manfredini in data 11 febbraio 1963, repertorio 15666;

5) fra muratori e manovali di Barengo, con sede in Barengo (Novara), costituita per rogito Prolo in data 15 febbraio 1953, rep. 3765/1904;

6) edil «Magnolia» con sede in Verbania (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 21 dicembre 1963, repertorio 9996;

7) edil. per la costruzione di case economiche per lavoratori in genere «Silvia», con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 30 ottobre 1963, rep. 48906/14885;

8) di lavoro fra muratori e carpentieri «Labor et Honestas», con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 20 luglio 1949, rep. 9645;

9) edil. «Domus Pacis», con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 7 novembre 1956, rep. 25812;

10) edil. «Esperanza», con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 11 aprile 1964, repertorio 50688/15382;

11) edil. «Stella», con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 6 dicembre 1960, rep. 36137/11805;

12) edil. «S.I.L.P. - Vercelli 1°», con sede in Vercelli costituita per rogito Liguori in data 3 settembre 1963, rep 10105;

13) edil. « L'Artigiana », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 4 dicembre 1961, rep. 9636;

14) edil. « Letizia », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 8 novembre 1963, rep. 48966/14898;

15) edil. « Speranza », con sede in Vercelli, costituita per rogito Belsito in data 27 novembre 1959, rep. 7616;

16) edil. « Genzianella », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 6 giugno 1964, rep. 51244/15524;

17) edil. « Nova », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 11 gennaio 1964, rep. 40493;

18) edil. « Home sweet home », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 4 dicembre 1958, rep. 29484;

19) edil. « A.C.L.I. Primavera », con sede in Vercelli, costituita per rogito Liguori in data 18 aprile 1964, rep. 9914;

20) edil. « Orchidea », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 15 aprile 1958, rep. 27026/9333;

21) edil. « Case fiorite », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 21 aprile 1956, rep. 25014;

22) edil. « San Marco », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 3 dicembre 1962, rep. 11102;

23) edil. « Silva », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 17 ottobre 1963, rep. 12449;

24) « Vinicola Vercellese », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 4 dicembre 1946, rep. 5894/2920;

25) edil. « Graziella », con sede in Andorno Micca (Vercelli), costituita per rogito Barbera in data 13 ottobre 1963, rep. 9065;

26) edil. « Sant'Alessandro », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 19 febbraio 1963, repertorio 18063;

27) edil. « Santa Caterina », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 28 marzo 1963, repertorio 18455;

28) agricola di Oldenico, con sede in Oldenico (Vercelli), costituita per rogito Raimondo in data 6 aprile 1951, repertorio 10315/4390;

29) « Vercellese produttori di latte », con sede in Santilia (Vercelli), costituita per rogito Cortese in data 26 marzo 1965, rep. 31080;

30) edil. « Concordia », con sede in Varallo (Vercelli), costituita per rogito Roveda in data 12 febbraio 1966, rep. 632;

31) di consumo di Varallo, con sede in Varallo (Vercelli), costituita per rogito Frigiolini in data 17 febbraio 1946, repertorio 1529;

32) di consumo « La Villatese », con sede in Villata (Vercelli), costituita per rogito Quaglino in data 16 ottobre 1947, rep. 6660.

(5479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 16 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,98	624,98	624,71	624,98	624,70	622 —	624,97	624,98	624,98	624,90
Dollaro canadese	609,80	609,80	609,75	609,80	608,90	617,25	609,65	609,80	609,80	610,50
Franco svizzero	152,795	152,795	152,67	152,795	152,60	152,05	152,77	152,795	152,79	152,85
Corona danese .	83,445	83,445	83,40	83,445	83,20	82,90	83,44	83,445	83,44	83,40
Corona norvegese . .	87,88	87,80	87,88	87,88	87,40	87,55	87,89	87,88	87,88	87,85
Corona svedese . .	121,045	121,045	121 —	121,045	120,70	120,40	121,025	121,045	121,04	121,05
Fiorino olandese	175,08	175,08	175,16	175,08	175,10	175,08	175,15	175,08	175,08	175,10
Franco belga .	12,5555	12,5555	12,5575	12,5555	12,55	12,54	12,5585	12,5555	12,55	12,555
Franco francese	113,035	113,035	113,02	113,035	113 —	112,78	113,025	113,035	113,03	113,01
Lira sterlina	1511,90	1511,90	1511,75	1511,90	1511 —	1504,45	1511,75	1511,90	1510,90	1511,70
Marco germanico .	178,37	178,37	178,32	178,37	178,10	176,20	178,43	178,37	178,37	178,35
Scellino austriaco	25,0475	25,0475	25,04	25,0475	24,95	24,90	24,0430	25,0475	25,04	25,03
Escudo portoghese	21,955	21,955	21,95	21,955	21,90	21,85	21,95	21,955	21,95	21,95
Peseta spagnola	8,985	8,985	8,98	8,985	8,95	8,94	8,9850	8,985	8,98	8,97

Media dei titoli del 16 giugno 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,10
Redimibile 3,50% 1934 . .	99,475
» 3,50% (Ricostruzione)	83,025
» 5% (Ricostruzione)	93,50
» 5% (Riforma fondiaria) .	93,70
» 5% (Città di Trieste)	94,075
» 5% (Beni esteri)	91,35
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,90
» 5,50% » » 1968-83	92,625
» 5,50% » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 . .	97,925
» » » 5,50% 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,175
» 5% (» 1° aprile 1974) . .	96 —
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	94,175
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5% (» 1° gennaio 1977) . .	93,225
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	93,075
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,975
Dollaro canadese	609,725
Franco svizzero	152,782
Corona danese	83,442
Corona norvegese	87,885
Corona svedese	121,035
Fiorino olandese	175,115
Franco belga	12,557
Franco francese	113,03
Lira sterlina	1511,825
Marco germanico	178,40
Scellino austriaco	25,045
Escudo portoghese	21,952
Peseta spagnola	8,985

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 14 aprile 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 691/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,92 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(4832)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'idoneità a svolgere le funzioni di consorzio di bonifica montana alla Comunità montana agordina, con sede in Agordo.

Con decreto interministeriale in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 359, alla Comunità montana agordina, con sede in Agordo (Belluno), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nel comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino montano del torrente Cordevole, ricadente nella provincia di Belluno, della superficie di ha. 79.874.

(5610)

Riconoscimento dell'idoneità a svolgere funzioni di consorzio di bonifica montana alla Comunità montana del Reventino e territori contermini, con sede in Soveria Mannelli.

Con decreto interministeriale in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 360, alla Comunità montana del Reventino e territori contermini, con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nella parte del territorio della comunità medesima da considerare comprensorio di bonifica montana, a termini dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, della superficie di ha. 21.341.

(5611)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 7, foglio n. 288, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario 18 ottobre 1968 proposto dalla ditta De Santis Giovanni e Longo Maria avverso il provvedimento 4 maggio 1968, n. 4690/760, del Ministero della agricoltura e delle foreste, riguardante la concessione del contributo per la reintegrazione dei capitali di conduzione per danni subiti, a causa di eccezionali avversità atmosferiche, nella azienda agraria di loro proprietà, sita nel comune di Lucera, a sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione della legge 6 aprile 1965, n. 351.

(5481)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità e infanzia ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1971 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità della signorina Rossana Pagani, disposta con testamento olografo del 4 luglio 1968, pubblicato con atto a rogito del notaio avv. Vincenzo Maienza in Milano il 12 marzo 1969, rep. n. 194.966, costituita, al lordo delle passività in genere, in circa L. 713.350, da un appartamento sito in Milano, via Pulci n. 12 (quota parte della cooperativa edilizia « Montevecchia »), da mobili ed arredamenti dello stesso appartamento, da una autovettura Fiat 500, targata MI 98598, nonchè da oggetti e preziosi vari, titoli obbligazionari e due libretti di risparmio, del periziato valore complessivo di L. 5.032.764.

(5571)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di S. Gimignano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di S. Gimignano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di S. Gimignano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 4

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di S. Gimignano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5555)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pub-

blica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo:

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, l'11 maggio 1971
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 2

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . in via . . cap. . . . chiede di essere ammesso

al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e sezione carcere giudiziario di Saluzzo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5556)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Siena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 391

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5557)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siracusa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'*amministrazione penitenziaria;*

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Siracusa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siracusa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successsivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescrittti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di

cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la

dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 392

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siracusa, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5558)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1647, in data 31 marzo 1970, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 26 maggio 1971;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Facchetti G. Battista	punti	65,37
2. Valzelli Battista	»	64,22
3. Rota G. Luigi	»	59,90
4. Roncali Battista	»	59,50
5. Storari Mario	»	58,06
6. Della Torre Carlo	»	55,40
7. Gelera Enrico	»	53,30
8. Gregorini Uberto	»	52,11
9. Moretti Giancarlo	»	51,87
10. Zanetti G. Carlo	»	46,45
11. Ferri Enrico	»	46,25
12. Monchieri G. Franco	»	45,83
13. Di Benedetto Gaetano	»	45,38
14. Tomasoni Andrea	»	44,01
15. Simoncini Antonio	»	43,35
16. Taesi Giuliano	»	42,39

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 31 maggio 1971

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2427, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei sedici candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Facchetti G. Battista: Borgosatollo;
2) Valzelli Battista: Vestone;
3) Rota Gian Luigi: Gardone Riviera;
4) Roncali Battista: Capriano Colle-Azzano Mella;
5) Della Torre Carlo: Bassano Bresciano;
6) Gelera Enrico: Villachiara.

Al candidato dott. Storari Mario (5° in graduatoria) non viene assegnata alcuna condotta, perchè quelle da lui indicate con preferenza nella domanda di partecipazione al presente concorso sono già state conferite ai concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 31 maggio 1971

Il medico provinciale: RAFFO

(5503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4631 in data 1° luglio 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti, in provincia di Pavia, al 30 novembre 1968;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti numeri 335 e 8906 rispettivamente del 27 aprile 1970 e 11 settembre 1971;
Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;
Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Nai Giacomo . . . . punti 65,819
2. Ferrara Celestino . . . . » 62,655
3. Melotti Giovanni . . . . » 61,592
4. Sala Emilio . . . . » 60,841
5. Montagna Pietro . . . . » 54,835
6. Busca Alessandro . . . . » 54,710
7. Milano Giuseppe . . . . » 54,520
8. Guidi Giovanni . . . . » 54,218
9. Paravidino Gian Franco . . . . . . » 53,706
10. Massa Saluzzo Pier Luigi . . . . . » 53,225
11. Masnata Ettore . . . . » 50,360
12. Guida Alberto . . . . » 49,681
13. Galeazzi Caterino . . . . » 47,864
14. Baccalini Luigi . . . . » 46,202
15. Caserta Giorgio . . . . » 42,600
16. Pilla Giovanni . . . . » 42,460

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Pavia, dei comuni interessati.

Pavia, addì 28 maggio 1971

Il medico provinciale: RUBERTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3175/1 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1968;
Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;
Tenuto presente l'ordine delle sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per le ragioni di cui in premessa i sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Nai Giacomo: Zinasco, unica;
2) Ferrara Celestino: Arena Po, unica;
3) Melotti Giovanni: Confienza, unica;
4) Sala Emilio: Pavia-Fossarmato;
5) Montagna Pietro: Gambarana, unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Pavia, dei comuni interessati.

Pavia, addì 28 maggio 1971

Il medico provinciale: RUBERTO

(5502)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.